



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17138**

**Data: 10/01/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/01/2018 relativo all'incontro (10415) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena (BZ) il 02/01/2018 tra JT Egna/Ora U19 (033) e Fassa Falcons U19 (020).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 3 giornate inflitte al giocatore **Selva Moritz** (società a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. 033) per violazione degli artt. 1, n. 2, 50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia e 9.5 del Codice delle Penali.

**Diffida** inflitte alla squadra dell' **a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033)** ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 40, n. 1 e 17 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

**Diffida** inflitte alla squadra dell' **A.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020)** ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 40, n. 1 e 17 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

D) Motivazione:

**Selva Moritz** al minuto 58,15, dopo avere segnato un gol, si avvicinava al portiere avversario, parlando in lingua tedesca e roteando il braccio sopra la testa, per dimostrare la propria superiorità e deridendo il suo avversario. Per questo veniva sanzionato con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta.

Ciò premesso, il descritto comportamento, gravemente antisportivo, appare violare il principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sancito dall' art. 1 del Regolamento di Giustizia, cui deve sempre uniformarsi la condotta di ciascun tesserato, dentro e fuori il campo di gara, nei rapporti con tutti gli esponenti ed organismi della federazione di appartenenza.

I gesti di derisione e scherno dell' avversario, l' ostentazione della vittoria conseguita o della segnatura realizzata, rappresentano un' inaccettabile violazione dell' etica sportiva, da ritenersi invece il valore prioritario per ciascun atleta, specialmente se – come nel caso in trattazione - ancora in giovane età e quindi in via di maturazione e crescita, non soltanto sotto il profilo agonistico, ma anche (e soprattutto) umano e personale.

Ad aggravamento dell' infliggenda sanzione va infine applicato l' aumento di pena previsto dalla circostanza dei motivi abietti (art.50, n.1, lett. d) del Regol. di Giustizia), certamente riscontrabili, per le ragioni addotte, nella descritta condotta antisportiva.

**a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033)** : dal rapporto arbitrale emerge che i giocatori della squadra ospitante partecipavano all' incontro con caschi di colore differente, ovvero circa metà squadra con caschi neri e l' altra metà con caschi blu, in violazione della regola 40, n.1 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018. Posto che tale violazione avrebbe dovuto comportare l' esclusione dalla gara dei giocatori in difetto (regola 40, n.17 N.O.F.A. cit.), si diffida formalmente la società H.C. Neumarkt Egna a rispettare le prescrizioni normative concernenti la divisa dei giocatori (caschi compresi), con avvertimento che la reiterazione in futuro di analoghe violazioni comporterà la comminazione di sanzioni disciplinari più severe.



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

**A.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020)** : dal rapporto arbitrale emerge che un giocatore della squadra ospite partecipava all'incontro con un casco di colore differente (nero) rispetto a quello dei caschi indossati dai compagni di squadra (14 giocatori con casco blu), in violazione della regola 40, n.1 delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018.

Posto che tale violazione avrebbe dovuto comportare l' esclusione dalla gara del giocatore in difetto (regola 40, n.17 delle N.O.F.A. cit.), si diffida formalmente la società Shc Fassa a rispettare le prescrizioni normative concernenti la divisa dei giocatori (caschi compresi), con avvertimento che la reiterazione in futuro di analoghe violazioni comporterà la comminazione di sanzioni disciplinari più severe.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra a.s.d. H.c. Neumarkt-egna A.s.d. (033).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi